

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 6 giugno 2017, alle ore 9:30, in videoconferenza Milano/Roma, sono presenti:

- la Delegazione dell'Autorità;
- la Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal;
- la Rappresentanza Sindacale First-Cisl.

All'ordine del giorno risulta iscritta la seguente tematica:

- "Procedura di prevenzione del conflitto" di cui all'articolo 15 della Convenzione in materia di diritti e libertà sindacali sottoscritta in data 9 dicembre 2002.

Dopo ampia discussione, le Parti, anche facendo seguito alle posizioni reciprocamente assunte ed espresse nei precedenti incontri, al fine di comporre la insorgenda lite e di prevenire ogni e qualsiasi contenzioso che possa trovare origine nelle istanze di cui ai prot. n. 2691 del 25 gennaio 2017, prot. n. 2815 del 26 gennaio 2017, prot. n. 3503 del 31 gennaio 2017, prot. n. 3960 del 2 febbraio 2017 e nella lettera del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 7632 del 27 febbraio 2017, procedono alla sottoscrizione delle allegate ipotesi di accordo di conciliazione ai sensi dell'art. 15 della Convenzione in materia di tabelle stipendiali, di carriere e promozioni alla carriera superiore, procedimentalizzazione e definizione dei criteri dell'assegnazione delle posizioni di responsabilità, e implementazione della normativa anticorruzione con riferimento alla rotazione degli incarichi.

Le Parti si danno atto che al recepimento in delibera da parte del Collegio di Autorità delle allegate ipotesi di accordo viene a cessare il conflitto interpretativo relativo alle tematiche di cui alle istanze sopra indicate.

In ogni caso le Parti convengono che la procedura di cui al presente verbale e ai relativi allegati non potrà determinare a carico dell'Autorità impedimenti o difficoltà nell'implementare in struttura eventuali disposizioni normative volte ad attribuire all'Autorità medesime nuove competenze, funzioni e/o settori.

La riunione termina alle ore 12.30.

Roma / Milano, sottoscritto il 6 giugno 2017

Per l'Autorità



Giovanni Alberti

Silvana Ferraro

Per FALBI-Confsal



Per FIRST-Cisl

Decan Luigi Cordero

**IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI TABELLE STIPENDIALI E
STRUTTURA DELLE CARRIERE**

Ai sensi del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

La Delegazione dell'Autorità
La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal
La Rappresentanza Sindacale First-Cisl

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 28;

Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, e in particolare l'art. 20 recante "Trattamento economico: criterio generale";

Vista la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002, e in particolare l'art. 15, recante "Procedura di prevenzione del conflitto";

Vista l'ipotesi di accordo per l'armonizzazione delle scale stipendiali stipulata tra la Delegazione dell'Autorità e le RSA Fiba-Cisl e Falbi-Confsal in data 12 aprile 2001 e i relativi allegati;

Vista l'ipotesi di accordo quadro per la revisione della struttura del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità e per l'adeguamento di alcune norme riguardanti lo sviluppo di carriera e il sistema incentivante stipulata tra la Delegazione dell'Autorità e le RSA Fiba-Cisl e Falbi-Confsal in data 3 agosto 2004;

Visto il protocollo di intesa per la revisione della struttura del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità e per l'adeguamento di alcune norme riguardanti lo sviluppo di carriera e il sistema incentivante stipulato tra la Delegazione dell'Autorità e le RSA Fiba-Cisl e Falbi-Confsal in data 7 ottobre 2004 e i relativi allegati;

Visto il verbale di ipotesi di accordo per l'attuazione di previgenti accordi sindacali di riallineamento del trattamento dei dipendenti dell'Autorità a quello del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e in materia di aspetti organizzativi, gestionali e di previdenza integrativa stipulato tra la Delegazione dell'Autorità e le RSA Fiba-Cisl, Falbi-Confsal e Fisac-Cgil in data 28 luglio 2011;

2
AF
CF
de

Considerato che l'art. 15 della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002 detta una specifica procedura per "prevenire l'insorgere di conflitti sull'applicazione di singole previsioni degli accordi negoziali";

Considerato che le Parti danno letture contrastanti all'ipotesi di accordo del 28 luglio 2011 e, in particolare, al punto 1.1. dello stesso in cui si afferma che "La retribuzione di livello dell'AEEG è uguale a quella vigente in AGCM e ne segue automaticamente la dinamica";


Ritenuto che le rispettive posizioni sul tema di cui sopra siano efficacemente espresse nella lettera delle RSA prot. n. 2691 del 25 gennaio 2017 e nella lettera del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 7632 del 27 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno prevenire l'esacerbarsi del conflitto in essere

CONCORDANO

quanto segue.

- 1) L'Autorità si impegna a modificare negozialmente con le OO.SS. l'attuale articolazione delle carriere e a provvedere alla "Riforma della struttura delle carriere" entro il 31 ottobre 2017 in cui verrà istituita un'unica carriera direttiva (comprendente le attuali carriere dei funzionari e dei dirigenti, che diventeranno qualifiche nella futura articolazione) ed un' unica carriera degli impiegati (comprendente le attuali carriere degli operativi e degli esecutivi che diventeranno qualifiche nella futura articolazione).
Le Parti convengono che la successiva "Riforma degli istituti incentivanti", prevista dal calendario negoziale approvato il 23 marzo 2016, verrà adottata in sintonia con la "Riforma della struttura delle carriere", assicurando una adeguata valorizzazione del merito.
- 2) La struttura delle tabelle stipendiali AEEGSI viene allineata alle tabelle stipendiali AGCM in vigore alla data di sottoscrizione del presente verbale, come da tabella allegata. In particolare vengono uniformati rispetto ad AGCM i valori attualmente difformi e vengono fatti coincidere i livelli iniziali delle carriere, laddove difformi in accordo a quanto sancito dal punto 1.1 dell'accordo 28 luglio 2011 - "La retribuzione di livello dell'AEEG è uguale a quella vigente in AGCM e ne segue automaticamente la dinamica" per ogni seguito e conseguenza economico-giuridica.
- 3) Nelle more della riforma di cui al punto 1, le Parti convengono che ogni effetto conseguente al riallineamento delle tabelle retributive di livello di cui al punto 2 è temporaneamente sospeso, compresa ogni forma di perequazione economico-giuridica, per il tempo stabilito di cui al seguente punto 4.
- 4) All'atto del recepimento in delibera di Autorità dell'accordo negoziale della "Riforma della struttura delle carriere" di cui al punto 1 nell'ambito dell'accordo negoziale succitato stesso l'amministrazione provvederà al re-inquadramento

3


giuridico di tutto il personale interessato in accordo all'ordinamento giuridico previsto dalla suddetta "Riforma della struttura delle carriere".

- 5) Al fine di assicurare il pronto recepimento dei rinnovi contrattuali operati dall'AGCM, l'Autorità si impegna a implementare i rapporti istituzionali con i competenti uffici di AGCM stessa, attivandosi allo scopo immediatamente dopo la sottoscrizione del presente verbale.



Parimenti l'Autorità si impegna a implementare i rapporti istituzionali con i competenti uffici di Banca d'Italia così da avere pronta notizia dei mutamenti contrattuali eventualmente dalla stessa operati e poter innestare un virtuoso flusso di comunicazione tra le Autorità, attivandosi allo scopo immediatamente dopo la sottoscrizione del presente verbale.

- 6) Qualora il sistema di comunicazione istituzionale implementato di cui al punto precedente non dovesse risultare efficace, le Parti si impegnano a verificare la legittimità e la percorribilità di una clausola di salvaguardia che consenta all'Autorità medesima di anticipare ai propri dipendenti una quota percentuale di eventuali rinnovi contrattuali disposti da Banca d'Italia e non tempestivamente recepiti da AGCM.

- 7) L'Autorità si impegna anche a pubblicare entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente verbale, i "Ruoli di anzianità dei dipendenti" anno 2016, secondo la situazione al primo gennaio, in apposita sezione del sito intranet dell'Autorità dandone pubblica evidenza ai dipendenti tutti e, per tutti gli anni a venire, a provvedere alla pubblicazione dei "Ruoli di anzianità dei dipendenti", sempre secondo la situazione al primo gennaio, entro il mese di marzo di ciascun anno.

Roma / Milano, sottoscritto il 6 giugno 2017




Per l'Autorità

 Giovanni Bindi  Susanna Ferrario

Per FALBI-Confsal



Per FIRST-Cisl

 Luca Quilici  Andrea Ceroni  Antonio

**IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI CARRIERE E PROMOZIONI ALLA
CARRIERA SUPERIORE**

Ai sensi del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

La Delegazione dell'Autorità

La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal

La Rappresentanza Sindacale First-Cisl

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 28;

Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, e in particolare l'art. 3 e gli artt. 36-38ter;

Vista la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002, e in particolare l'art. 15, recante "Procedura di prevenzione del conflitto";

Considerato che l'art. 15 della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002 detta una specifica procedura per "prevenire l'insorgere di conflitti sull'applicazione di singole previsioni degli accordi negoziali";

Considerato che è emersa l'opportunità di una revisione della disciplina dettata dal Regolamento del personale in materia di carriere e di promozioni alla carriera superiore, in un'ottica che dia conto delle novelle giurisprudenziali e normative intervenute, e al contempo valorizzi l'autonomia ed indipendenza che competono all'Autorità per legge istitutiva, secondo logiche anche di continuità rispetto alle *best practices* poste in essere da altre Autorità amministrative indipendenti, quali innanzitutto AGCM;

Ritenuto che le rispettive posizioni sullo specifico tema delle promozioni alle carriere superiori siano efficacemente espresse nella lettera delle RSA prot. n. 2815 del 26 gennaio 2017 e nella lettera del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 7632 del 27 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno prevenire l'esacerbarsi del conflitto in essere

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature with a large 'S' and another signature with 'A' and 'C' visible, along with other scribbles.

CONCORDANO

quanto segue:

- 1) Nell'ambito della "Riforma della struttura delle carriere" già indicata nell'allegato 1, verrà istituita un'unica carriera direttiva comprendente le attuali carriere dei funzionari e dei dirigenti dove costituiranno "qualifiche" della medesima carriera ed un'unica carriera degli impiegati comprendente le attuali carriere degli operativi e degli esecutivi dove costituiranno "qualifiche" della medesima carriera.
- 2) Coerentemente con quanto sopra, il passaggio tra le due qualifiche assumerà la natura di "promozione alla qualifica superiore" nell'ambito della medesima carriera. L'eventuale revisione dell'istituto sarà oggetto di esame nell'ambito della trattativa per la riforma della struttura delle carriere.
- 3) Il passaggio dalla carriera degli impiegati alla carriera direttiva continuerà a configurarsi come "promozione alla carriera superiore". L'eventuale revisione dell'istituto sarà oggetto di esame nell'ambito della trattativa per la riforma della struttura delle carriere.

L'Autorità si impegna, nelle more della "Riforma della struttura delle carriere" sopra citata, a non effettuare ulteriori promozioni a qualunque titolo e per qualunque motivo, fatto salvo il caso in cui eventuali disposizioni normative le attribuiscono nuove competenze, funzioni e/o settori.

Roma / Milano, sottoscritto il 6 giugno 2017

Per l'Autorità

Giovanni Lombardi



Susanna Ferraro


Per FALBI-Confasal



Per FIRST-Cisl

Duca Chiodi

Andrea Cerri



**IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ**

Ai sensi del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

La Delegazione dell'Autorità
La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal
La Rappresentanza Sindacale First-Cisl

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 28;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e, in particolare, gli artt. 10 e 17;

Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;


Vista la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002, e in particolare l'art. 15, recante "Procedura di prevenzione del conflitto";

Considerato che l'art. 15 della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002 detta una specifica procedura per "prevenire l'insorgere di conflitti sull'applicazione di singole previsioni degli accordi negoziali";

Considerato che è emersa l'opportunità di un' implementazione della disciplina dettata dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e dall'art. 4, comma 3 del Regolamento del personale dell'Autorità per il conferimento di incarichi di responsabilità;

Ritenuto che le rispettive posizioni sullo specifico tema del conferimento degli incarichi siano efficacemente espresse nella lettera delle RSA prot. n. 3960 del 2 febbraio 2017 e nella lettera del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 7632 del 27 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno prevenire l'esacerbarsi del conflitto in essere

7


CONCORDANO

quanto segue:

- 1) Nell'ambito della "Riforma della struttura delle carriere" già indicata nell'allegato 1, l'Autorità si impegna a definire negoziabilmente con le OO.SS. l'istituto della "assegnazione delle posizioni di responsabilità".

In particolare, ferme restando le competenze amministrative e datoriali in materia di organi e uffici, le Parti si impegnano a individuare una procedura dell'attribuzione degli incarichi che assicuri il pieno rispetto dei principi di:

- bando pubblico sulle posizioni vacanti riservate al solo personale interno;
- pari opportunità di partecipazione e valutazione dei curricula e dell'anzianità di servizio (tramite pattuizione di requisiti, criteri e procedure predefiniti);
- trasparenza dell'azione amministrativa e delle "procedure comparative di valutazione dei requisiti";
- motivazione della scelta finale.

- 2) L'Autorità si impegna altresì a negoziare con le OO.SS. un regolamento di mobilità interna del personale contestualmente alla riforma di cui al punto 1.

L'Autorità si impegna, nelle more della "Riforma della struttura delle carriere", a non effettuare ulteriori assegnazioni di posizioni di responsabilità, compresi gli *interim* presenti nell'attuale organigramma, fatto salvo il caso in cui eventuali disposizioni normative le attribuiscono nuove competenze, funzioni e/o settori.

Roma / Milano, sottoscritto il 6 giugno 2017

Per l'Autorità

Giovanni Bernini



Serafino Pettola

Per FALBI-Confasal



Per FIRST-Cisl

Luca Chioldi

Andrea Bernini



**IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA
NORMATIVA ANTICORRUZIONE CON RIFERIMENTO ALLA ROTAZIONE
DEGLI INCARICHI**

Ai sensi del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

La Delegazione dell'Autorità
La Rappresentanza Sindacale Falbi-Confsal
La Rappresentanza Sindacale First-Cisl

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 28;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e, in particolare, l'art. 10;

Visto il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (di seguito: P.T.P.C. 2015-2017), adottato con deliberazione dell'Autorità, 2 luglio 2015, 313/2015/A (di seguito: deliberazione 313/2015/A), aggiornato, per l'anno 2016, con deliberazione 21 gennaio 2016, 15/2016/A, e ulteriormente aggiornato, per l'anno 2017, con deliberazione 2 febbraio 2017, 37/2017/A;

Vista la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002, e in particolare l'art. 15, recante "Procedura di prevenzione del conflitto";

Considerato che l'art. 15 della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002 detta una specifica procedura per "prevenire l'insorgere di conflitti sull'applicazione di singole previsioni degli accordi negoziali";

Considerato che si è posta all'attenzione la tematica dell'implementazione della disciplina in tema di rotazione degli incarichi ai fini anti-corruzione;

Considerato che il Piano Nazionale Anti-corruzione prevede che *"negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell'incarico*

fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell'ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. Invero, l'istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi "fisiologica", mai assumendo carattere punitivo o sanzionatorio...".

Ritenuto che le rispettive posizioni sullo specifico tema della rotazione degli incarichi ai fini di anti-corruzione siano efficacemente espresse nella lettera delle RSA prot. n. 3503 del 31 gennaio 2017 e nella lettera del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 7632 del 27 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno prevenire l'esacerbarsi del conflitto in essere

CONCORDANO

quanto segue:

Le modalità di attuazione della rotazione degli incarichi ai fini anticorruzione seguono quanto indicato nel "Piano Anticorruzione dell'Autorità" e nel "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" di cui alla Determina dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e nella delibera dell'Autorità 2 febbraio 2017, 37/2017/A.


In particolare:

1. la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione deve essere attuata tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità, nonché per assicurare la salvaguardia e la continuità dell'attività di regolazione svolta;
2. nel caso in cui ricorra il livello di rischio corruzione "alto", per il personale con funzioni di responsabilità di 1° livello ovvero per il personale con funzioni di responsabilità organizzative di 2° livello a cui siano state formalmente assegnate anche deleghe di responsabilità di spesa o di rappresentanza istituzionale, ferme restando le eventuali altre necessità organizzative, la rotazione del personale ai soli fini di prevenzione della corruzione deve avvenire entro un periodo di tempo non superiore a 5 anni dal conferimento dell'incarico. Tuttavia, in considerazione dei principi e delle esigenze sopraesposti, potranno essere previste mirate e motivate deroghe di durata massima di ulteriori due anni, non ulteriormente prorogabili a nessun titolo, unitamente all'adozione di contestuali misure organizzative alternative e preventive che sortiscano effetto analogo a quello della rotazione;
3. la rotazione degli incarichi di cui al punto precedente potrà avvenire, dal punto di vista temporale, in modo sfasato rispetto alla eventuale rotazione degli altri responsabili di 2° livello, ove queste ultime siano ritenute organizzativamente necessarie, per salvaguardare l'interesse del buon andamento dell'azione amministrativa attraverso la sua continuità e la conservazione delle necessarie conoscenze/competenze all'interno delle diverse strutture.


Roma / Milano, sottoscritto il 6 giugno 2017

Per l'Autórità

Gianni Minib



Per FAI/BI-Confsal




Per FIRST-Cisl

Luca Dielli

Andrea Cavin





LIVELLI STIPENDIALI AGCM
(Aggiornamento trattamento economico con decorrenza dal 1° gennaio 2016)

Livelli stipendiali	RibUZIONE ANNUA
Dirigente	
Liv. 0	111.841,77
Liv. 1	113.546,75
Liv. 2	115.251,73
Liv. 3	116.956,71
Liv. 4	118.661,69
Liv. 5	120.366,67
Liv. 6	122.071,64
Liv. 7	123.776,61
Liv. 8	125.481,59
Liv. 9	127.186,57
Liv. 10	128.891,54
Liv. 11	130.596,52
Liv. 12	132.301,50
Liv. 13	134.006,48
Liv. 14	135.711,46
Liv. 15	137.416,44
Liv. 16	139.121,42
Liv. 17	140.826,40
Liv. 18	142.531,38
Liv. 19	144.236,36
Liv. 20	145.941,34
Liv. 21	147.646,32
Liv. 22	149.351,30
Liv. 23	151.056,28
Liv. 24	152.761,26
Liv. 25	154.466,24
Liv. 26	156.171,22
Liv. 27	157.876,20
Liv. 28	159.581,18
Liv. 29	161.286,16
Liv. 30	162.991,14
Liv. 31	164.696,12
Liv. 32	166.401,10
Liv. 33	168.106,08
Liv. 34	169.811,06
Liv. 35	171.516,04
Liv. 36	173.221,02
Liv. 37	174.926,00
Liv. 38	176.631,00
Liv. 39	178.336,00
Liv. 40	180.041,00
Liv. 41	181.746,00
Liv. 42	183.451,00
Liv. 43	185.156,00
Liv. 44	186.861,00
Liv. 45	188.566,00
Liv. 46	190.271,00
Liv. 47	191.976,00
Liv. 48	193.681,00
Liv. 49	195.386,00
Liv. 50	197.091,00
Liv. 51	198.796,00

Handwritten signature and initials:
 [Signature] AT [Initials]
 [Signature] [Initials]

LIVELLI STIPENDIALI AGCM
(Aggiornamento trattamento economico con decorrenza del 1° gennaio 2016)

Livelli stipendiali	Ributazione annua
Pensionati	
Liv. 0	55.829,35
Liv. 1	58.469,54
Liv. 2	59.319,83
Liv. 3	60.829,59
Liv. 4	60.897,04
Liv. 5	61.734,51
Liv. 6	63.415,77
Liv. 7	64.253,24
Liv. 8	65.091,59
Liv. 9	65.930,05
Liv. 10	68.063,14
Liv. 11	69.697,81
Liv. 12	71.313,49
Liv. 13	72.939,16
Liv. 14	74.564,83
Liv. 15	76.190,51
Liv. 16	77.816,19
Liv. 17	79.441,86
Liv. 18	81.067,55
Liv. 19	82.693,22
Liv. 20	84.318,90
Liv. 21	85.944,57
Liv. 22	87.570,25
Liv. 23	89.195,92
Liv. 24	90.821,60
Liv. 25	92.447,27
Liv. 26	94.072,95
Liv. 27	95.698,62
Liv. 28	97.324,30
Liv. 29	98.950,00
Liv. 30	100.575,70
Liv. 31	102.201,40
Liv. 32	103.827,10
Liv. 33	105.452,80
Liv. 34	107.078,50
Liv. 35	108.704,20
Liv. 36	110.329,90
Liv. 37	111.955,60
Liv. 38	113.581,30
Liv. 39	115.207,00
Liv. 40	116.832,70
Liv. 41	118.458,40
Liv. 42	120.084,10
Liv. 43	121.709,80
Liv. 44	123.335,50
Liv. 45	124.961,20
Liv. 46	126.586,90
Liv. 47	128.212,60
Liv. 48	129.838,30
Liv. 49	131.464,00
Liv. 50	133.089,70
Liv. 51	134.715,40
Liv. 52	136.341,10
Liv. 53	137.966,80
Liv. 54	139.592,50

AA



LIVELLI STIPENDIALI AGCM
 (Aggiornamento trattamento economico con decorrenza dal 1° gennaio 2016)

Livelli stipendiali	Retribuzione annua
Gruppo I	
Fascia D - Liv. 1	26.899,46
Fascia D - Liv. 2	26.939,51
Fascia D - Liv. 3	26.974,34
Fascia D - Liv. 4	27.004,39
Fascia D - Liv. 5	27.039,44
Fascia D - Liv. 6	26.668,36
Fascia D - Liv. 7	26.842,36
Fascia D - Liv. 8	26.874,34
Fascia D - Liv. 9	42.394,19
Fascia C - Liv. 1	26.973,59
Fascia C - Liv. 2	42.348,36
Fascia C - Liv. 3	41.849,79
Fascia C - Liv. 4	42.894,35
Fascia C - Liv. 5	46.234,29
Fascia C - Liv. 6	42.854,34
Fascia C - Liv. 7	42.894,34
Fascia C - Liv. 8	42.214,79
Fascia C - Liv. 9	42.844,34
Fascia B - Liv. 1	26.674,99
Fascia B - Liv. 2	27.968,49
Fascia B - Liv. 3	29.224,77
Fascia B - Liv. 4	34.894,27
Fascia B - Liv. 5	36.642,99
Fascia B - Liv. 6	37.294,59
Fascia B - Liv. 7	38.297,99
Fascia B - Liv. 8	62.126,72
Fascia B - Liv. 9	61.472,62
Fascia A - Liv. 1	26.833,23
Fascia A - Liv. 2	62.844,14
Fascia A - Liv. 3	62.262,99
Fascia A - Liv. 4	62.226,99
Fascia A - Liv. 5	64.874,99
Fascia A - Liv. 6	64.234,49
Fascia A - Liv. 7	65.264,29
Fascia A - Liv. 8	62.962,24
Fascia A - Liv. 9	72.226,29
Fascia A - Liv. 10	71.248,24
Fascia A - Liv. 11	73.668,24
Fascia A - Liv. 12	74.262,24
Fascia A - Liv. 13	75.244,24
Fascia A - Liv. 14	77.899,24
Fascia A - Liv. 15	78.422,24
Fascia A - Liv. 16	78.874,24
Fascia A - Liv. 17	84.222,27
Fascia A - Liv. 18	82.224,27
Fascia A - Liv. 19	82.899,27
Fascia A - Liv. 20	82.246,26
Fascia A - Liv. 21	86.894,26
Fascia A - Liv. 22	87.262,27
Fascia A - Liv. 23	89.226,27
Fascia A - Liv. 24	90.878,27
Fascia A - Liv. 25	92.626,27
Fascia A - Liv. 26	93.294,27
Fascia A - Liv. 27	94.226,27
Fascia A - Liv. 28	96.114,26
Fascia A - Liv. 29	97.468,27
Fascia A - Liv. 30	98.226,27
Fascia A - Liv. 31	101.122,27
Fascia A - Liv. 32	101.844,27
Fascia A - Liv. 33	102.899,28
Fascia A - Liv. 34	104.222,24
Fascia A - Liv. 35	105.894,24
Fascia A - Liv. 36	106.972,24

Handwritten signature and initials:
 A. G. G.
 P. G. G.
 R.

LIVELLI STIPENDIALI AGCM
(Aggiornamento trattamento economico con decorrenza dal 1° gennaio 2016)

Livelli stipendiali	Retribuzione annua
Esecutivi	
Fascia D - Liv. 1	34.965,17
Fascia D - Liv. 2	35.471,61
Fascia D - Liv. 3	36.007,05
Fascia D - Liv. 4	36.568,49
Fascia D - Liv. 5	37.231,93
Fascia D - Liv. 6	37.914,36
Fascia D - Liv. 7	38.704,79
Fascia D - Liv. 8	39.578,24
Fascia D - Liv. 9	39.928,67
Fascia C - Liv. 1	39.945,48
Fascia C - Liv. 2	39.497,33
Fascia C - Liv. 3	39.308,48
Fascia C - Liv. 4	41.838,13
Fascia C - Liv. 5	41.045,11
Fascia C - Liv. 6	42.444,88
Fascia C - Liv. 7	43.388,66
Fascia C - Liv. 8	43.944,83
Fascia C - Liv. 9	44.433,29
Fascia B - Liv. 1	46.018,33
Fascia B - Liv. 2	46.981,87
Fascia B - Liv. 3	47.944,38
Fascia B - Liv. 4	48.904,91
Fascia B - Liv. 5	49.867,33
Fascia B - Liv. 6	50.831,96
Fascia B - Liv. 7	51.794,38
Fascia B - Liv. 8	52.758,96
Fascia B - Liv. 9	53.719,33
Fascia A - Liv. 1	54.681,87
Fascia A - Liv. 2	57.745,91
Fascia A - Liv. 3	58.714,34
Fascia A - Liv. 4	59.683,68
Fascia A - Liv. 5	61.070,18
Fascia A - Liv. 6	62.475,41
Fascia A - Liv. 7	63.899,87
Fascia A - Liv. 8	64.643,98
Fascia A - Liv. 9	65.409,89
Fascia A - Liv. 10	66.176,79
Fascia A - Liv. 11	67.071,60
Fascia A - Liv. 12	68.044,79
Fascia A - Liv. 13	69.051,83
Fascia A - Liv. 14	70.087,18
Fascia A - Liv. 15	71.063,39
Fascia A - Liv. 16	72.071,88
Fascia A - Liv. 17	73.043,76
Fascia A - Liv. 18	74.037,98
Fascia A - Liv. 19	75.033,38
Fascia A - Liv. 20	76.038,49
Fascia A - Liv. 21	77.053,71
Fascia A - Liv. 22	78.018,73
Fascia A - Liv. 23	79.013,98
Fascia A - Liv. 24	80.009,33
Fascia A - Liv. 25	81.004,48
Fascia A - Liv. 26	82.009,71
Fascia A - Liv. 27	83.004,96
Fascia A - Liv. 28	84.000,08
Fascia A - Liv. 29	85.005,34
Fascia A - Liv. 30	86.000,46
Fascia A - Liv. 31	87.005,72
Fascia A - Liv. 32	88.000,99
Fascia A - Liv. 33	89.006,21
Fascia A - Liv. 34	90.001,35
Fascia A - Liv. 35	91.006,52
Fascia A - Liv. 36	92.001,74



 AT

 C

 ce